



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 824

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Revisione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale sul commercio 2010 (l.p. n. 17/2010) - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane. Individuazione e definizione dei servizi di interesse economico generale (SIEG) per le zone montane oggetto di aiuto, criteri e modalità di attuazione.

Il giorno **18 Maggio 2018** ad ore **14:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge provinciale sul commercio 2010, al capo VII, disciplina gli interventi di promozione del commercio e, in particolare, l'articolo 61, recante "*Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane*", prevede ai commi 2 e 3 la concessione di contributi provinciali in favore delle imprese di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e dei pubblici esercizi, sia per l'insediamento, sia per la permanenza in zone svantaggiate, altrimenti prive di servizi commerciali.

Mantenere in equilibrio economico un piccolo negozio nelle zone montane è estremamente difficile essendo il bacino di utenza notevolmente ridotto e, dato che la mancanza di attività commerciali costituisce una delle cause dello spopolamento delle zone periferiche di montagna, l'intervento pubblico è necessario se si vuole evitare la chiusura di quelli che si possono definire posti di presidio e di frontiera. I margini di guadagno sempre più risicati, o la gestione qualche volta addirittura in perdita di tali punti vendita, devono far tenere in debito conto le potenziali ricadute sociali sul territorio e sulla popolazione di una eventuale chiusura di tali esercizi, che contribuiscono a garantire la qualità della vita dei residenti nelle aree servite.

Inoltre l'esercizio multiservizi può garantire, oltre alla distribuzione di generi alimentari e di prima necessità, anche l'offerta di altri servizi utili alla popolazione locale. Con la contribuzione pubblica si vuole quindi continuare a sostenere efficacemente tali esercizi nel tempo, proseguendo nel solco tracciato in questi ultimi vent'anni.

Ribadendo l'importanza di salvaguardare il patrimonio di esercizi commerciali che operano in maniera capillare nelle aree periferiche e montane del territorio provinciale, con la deliberazione n. 942 del 16 giugno 2017 la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri per la concessione del contributo provinciale previsto dai sopracitati comma 2, relativamente alla lettera a) (premio di insediamento) e comma 3 (contributo per la permanenza) dell'articolo 61, tra le altre cose, rideterminando il premio di insediamento in 22.000 euro e il contributo per la permanenza per gli esercizi di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in 10.000 euro.

La deliberazione citata ha previsto disposizioni volte a garantire la prosecuzione del servizio ai residenti della località altrimenti priva dell'unico negozio. Queste disposizioni collegano il contributo al concetto di localizzazione disagiata dell'esercizio commerciale e non più alla titolarità della gestione che nel tempo può cambiare.

La deliberazione succitata ha poi introdotto una serie di nuove attività multiservizi che hanno ampliato la gamma di offerta a favore dei gestori, ma in particolare a favore dei residenti; le nuove attività prevedono infatti anche la possibilità di erogare servizi in convenzione con enti pubblici e con enti quali Poste Italiane.

A questo proposito, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo di intesa per il rafforzamento della collaborazione tra Provincia autonoma di Trento e Federazione Trentina della Cooperazione, sottoscritto in data 9 giugno 2017, la succitata deliberazione esprimeva il convincimento che il ruolo di presidio del territorio svolto dagli esercizi commerciali multiservizi e la valenza sociale dei servizi erogati dagli stessi costituissero un valido presupposto per una verifica presso i competenti uffici della Comunità europea al fine del riconoscimento in capo ai servizi stessi della qualifica di SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale).

Con comunicazione del 26 ottobre 2017, la Direzione generale competente della Commissione Europea ha fornito le proprie positive osservazioni in merito alla costituzione di un intervento di aiuto in base al Regolamento UE del 25 aprile 2012, n. 360 cosiddetto "de minimis SIEG", corredandole anche di alcuni suggerimenti e raccomandazioni in merito, tra cui la necessità di stimare e documentare l'esistenza di un bisogno autentico da parte della popolazione dei servizi

SIEG e della verifica dell'effettiva erogazione degli stessi da parte dei negozi incaricati.

A supporto della necessità di tali servizi si cita come un'indagine svolta a cavallo degli anni 2016-2017 dall'Osservatorio Ricerche e Sviluppo Intercooperativo della Federazione Trentina della Cooperazione, che ha coinvolto e intervistato 2.722 persone residenti nelle aree coperte dai negozi multiservizi, ha rilevato che il 94% degli intervistati ritiene la presenza del punto vendita multiservizi un servizio fondamentale per la propria comunità. La stessa indagine ha anche evidenziato una correlazione positiva tra la presenza di tali negozi e il mantenimento della popolazione, ponendo in rilievo come la presenza di un servizio di prima necessità impatti sull'assetto demografico e insediativo della popolazione insistente nelle zone prese in considerazione.

Si rende quindi necessario individuare i servizi di interesse economico generale (SIEG) erogabili nell'ambito delle attività multiservizi oggetto di aiuto finanziario e di approvare i criteri e le modalità di attuazione degli stessi e dei relativi contributi, inserendoli all'interno della disciplina contenuta nei "Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) – Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.", che, con l'occasione, sono stati anche rivisti, precisando meglio alcuni passaggi che risultavano di non immediata interpretazione.

Ritenendo che sia di particolare rilevanza e interesse per la popolazione coinvolta l'attivazione di convenzioni tra l'esercizio commerciale ed enti pubblici per l'erogazione di specifici servizi, si propone di potenziare l'intervento di sostegno alla permanenza per tali esercizi.

A seguito di un approfondimento sulla situazione socio - economica specifica di alcune realtà montane del territorio provinciale, si ritiene inoltre opportuno proporre l'introduzione di uno specifico intervento a sostegno degli esercizi situati in località particolarmente svantaggiate per quota e per dimensione della collettività servita, individuate ad una altitudine di almeno 800 m e con un numero di abitanti non superiore a 100. Si propone di riconoscere tale intervento a favore degli esercizi multiservizi di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, che hanno già presentato domanda di contributo per l'attività svolta nell'anno 2017, e rispondono ai requisiti appena descritti.

Al fine di assicurare risposta adeguata alle esigenze della popolazione residente in località particolarmente svantaggiate, si ritiene inoltre opportuno avviare uno specifico studio per individuare eventuali ulteriori zone per le quali risulti necessario analogo intervento, attraverso l'utilizzo di criteri di individuazione maggiormente articolati e integrati, anche attraverso la collaborazione di Ispat e dell'Università degli studi di Trento.

Si propone inoltre la riduzione del contributo in caso di inadempienze reiterate agli obblighi previsti.

Le modifiche di maggior rilievo apportate ai criteri disciplinanti l'attività multiservizi consistono quindi in:

- il riconoscimento di un premio di permanenza più elevato, pari a 11.000 euro annuali, ai dettagli di generi alimentari e di prima necessità che svolgono attività multiservizi erogate in convenzione con enti pubblici;
- il riconoscimento di un premio di permanenza più elevato, pari a 14.000 euro annuali, per i dettagli di generi alimentari e di prima necessità, collocati in località particolarmente svantaggiate, situate ad una altitudine di almeno 800 metri e con una popolazione residente

- non superiore ai 100 abitanti;
- una riduzione del contributo pari al 10% nel caso in cui, a seguito di due verifiche successive, dovessero risultare inadempienze rispetto agli obblighi di esposizione del segno distintivo dell'attività multiservizi, dell'orario di apertura al pubblico e dell'avviso circa le attività svolte e la loro gratuità.

Per quanto attiene l'individuazione dei servizi di interesse economico generale, questi sono stati definiti dall'intersezione delle attività (di interesse collettivo) con le località dove sono svolte (località trascurate dal mercato, dove non sarebbe possibile reperire tali servizi, o dove tali servizi non avrebbero un costo tale da consentire l'accesso universale alla popolazione di quella località). La Provincia autonoma di Trento reputa quindi di interesse pubblico generale, non le attività multiservizi in sé, bensì il risultato prodotto dallo svolgimento di un insieme qualificato di un numero minimo di attività multiservizi, fornito in aree trascurate dal mercato.

Nell'ambito di questo processo le attività multiservizi già individuate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 942/2017 sono state riordinate e rinumerate nell'elenco seguente:

1. servizi erogati in convenzione con enti pubblici;
2. servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche a beneficio di richiedenti;
3. servizio di stampa di referti medici e assistenza all'accesso alla cartella clinica del cittadino "Tre C" a beneficio di richiedenti;
4. punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi;
5. centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;
6. servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.);
7. vendita di almeno dieci referenze di prodotti biologici e/o per celiaci;
8. servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
9. servizio bancomat;
10. vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate;
11. servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile;
12. rivendita di giornali quotidiani e riviste;
13. servizio di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione PC, servizio di telefax e di fotocopie aperto al pubblico;
14. servizio di navigazione internet e accesso alla posta elettronica tramite Wi-Fi che consenta l'accesso a internet dai supporti (notebook, smartphone, tablet, etc.) di proprietà dei clienti;
15. vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale.

Le attività numerate da 1 a 9 sono di particolare interesse collettivo per le popolazioni residenti nelle località individuate ai sensi dell'art. 2 dell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Le attività, identificate con i numeri dal 10 al 15, costituiscono attività di interesse collettivo che completano ed integrano le prime.

La PaT ritiene "servizio di interesse economico generale" per le popolazioni residenti nelle aree con le caratteristiche definite dai criteri in parola, l'erogazione di un insieme di almeno 4 attività multiservizi, di cui almeno due ricomprese in quelle individuate con i numeri da 1 a 9, dell'elenco sopracitato.

I servizi di cui al numero 1 dell'elenco suddetto, sono costituiti da attività erogate in

convenzione con gli enti locali, il cui contenuto sarà precisato dalla convenzione stessa. Si crea in tal modo un servizio “contenitore”, che sarà di volta in volta riempito dalle prestazioni più opportune in relazione ai bisogni della popolazione residente individuate dal Comune territorialmente competente e dalla convenzione stipulata con l’impresa erogatrice dei servizi. Le prestazioni rientranti in questa categoria devono possedere carattere di servizio economico.

Questo servizio “contenitore” è stato pensato appositamente per potenziare la valenza di utilità sociale e collettiva dei negozi multiservizi e il ruolo di presidio e sostegno della qualità di vita delle popolazioni residenti in zone periferiche rivestito da tali punti vendita, realizzando quanto in obiettivo nel Protocollo d’intesa per il rafforzamento della collaborazione tra PaT e Federazione Trentina della Cooperazione in merito alla garanzia di permanenza, anche in logica decentrata, di servizi qualificati in particolare nelle zone trascurate dal mercato e a favore delle fasce più esposte della popolazione, in merito alla diffusione di servizi ad elevato impatto sociale e alla valorizzazione del dialogo con le singole amministrazioni comunali interessate.

I Comuni competenti saranno coinvolti anche nella valutazione dell’esistenza dei bisogni della popolazione delle aree coinvolte corrispondenti all’erogazione dei SIEG, così come raccomandato dalla Commissione europea.

A compensazione dei costi sostenuti per l’erogazione dei SIEG l’impresa riceverà, per ogni punto vendita erogante, un importo di 12.000 euro annuali, che saliranno a 14.000 nel caso in cui uno dei due SIEG obbligatori sia un servizio erogato in convenzione con gli enti pubblici. Tali importi sono stati calcolati considerando che per la quasi totalità dei SIEG individuati la voce di costo più impattante a regime è data dal costo del lavoro. Come parametro di calcolo si è quindi adottato un costo medio del lavoro (comprensivo di contributi INPS e INAIL) di 33.000 euro per 1 U.L.A., utilizzando come riferimento il IV livello retributivo previsto come inquadramento degli addetti alla vendita dal CCNL per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa e considerando un utilizzo del 30% dell’U.L.A. a copertura dei SIEG (erogazione diretta del servizio e svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche o connesse). Il differenziale (di circa 2.000 euro annuali) va invece a compensare forfettariamente i costi legati alle strutture, alle attrezzature utilizzate, alla formazione e ai costi vivi (energia, canoni di noleggio, materiali di consumo, etc.). Si ritiene invece che l’U.L.A. possa essere impiegata per il 35% del proprio tempo lavorativo a copertura di un insieme di SIEG comprendente i servizi di cui al punto 1 dell’elenco delle attività multiservizi.

Con l’attivazione dei SIEG, quindi, si raddoppia l’offerta di attività multiservizi, ponendo un vincolo all’impresa fornitrice sull’erogazione di un numero minimo di servizi a maggior interesse collettivo. L’impresa che intende fornire i SIEG nelle località individuate dai criteri, una volta specificati i servizi che intende fornire attraverso una manifestazione di interesse, riceverà dalla Provincia di Trento un formale atto di incarico. Tale atto costituisce un obbligo di servizio pubblico in capo al fornitore che riceverà la compensazione quantificata al paragrafo precedente per i servizi prestati, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE del 25 aprile 2012, n. 360 cosiddetto “de minimis SIEG”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 114 del 26 aprile 2012. La Provincia autonoma di Trento provvederà con apposito avviso a richiedere una manifestazione di interesse alle imprese dotate dei requisiti previsti.

Considerati l’ammontare degli importi fissati a compensazione, l’applicazione del regolamento “de minimis SIEG” e dei relativi limiti all’importo complessivo degli aiuti concedibili, la caratteristica delle zone dove i servizi saranno erogati (trascurate dal mercato in quanto poco remunerative o interessanti a causa del ridotto bacino di utenza, la localizzazione periferica o la difficoltà di collegamento), il carattere locale dei servizi erogati e dell’utenza interessata, si ritiene che la sovvenzione delle attività non sia in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri

dell'Unione Europea.

L'approvazione dello schema di atto di incarico e della modulistica necessaria alla richiesta del contributo è demandata ad una o più determinazioni del Dirigente della Struttura della PaT competente in materia di commercio, mentre le modalità di gestione della procedura volta al conferimento dell'incarico e le tempistiche dei vari processi sono definite con atto organizzativo dello stesso Dirigente.

Si propone inoltre di demandare al Dirigente della Struttura competente in materia di commercio l'affidamento dell'incarico SIEG, mediante scambio di corrispondenza.

La disciplina relativa all'agevolazione dei multiservizi SIEG è contenuta nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Sarà possibile attivare i SIEG a partire dal primo luglio 2018; le imprese già eroganti i multiservizi, che saranno destinatarie di un atto di incarico per l'erogazione dei SIEG, beneficeranno del contributo multiservizi pro quota per il periodo di erogazione dello stesso e dell'aiuto SIEG per il restante periodo, considerato che l'aiuto SIEG e il contributo multiservizi non sono erogabili simultaneamente sulla stessa unità operativa locale. Le imprese eroganti i SIEG potranno presentare la domanda di aiuto nel 2019, relativamente al periodo di erogazione effettuato nel 2018.

Con atto organizzativo del Dirigente della Struttura competente in materia di commercio saranno definite anche le modalità e tempistiche per la disciplina del periodo di transizione da multiservizi a SIEG per le imprese che ne faranno richiesta, destinatarie di atti di incarico.

Gli atti di incarico non potranno avere durata superiore ai due anni.

Si conferma per le nuove domande di contributo, sia per il premio di insediamento, sia per quello per la permanenza, riferite ad attività svolta negli immobili finanziati a valere sul comma 1 dell'articolo 61 negli anni 2009 e successivi la non applicabilità (per la durata del contratto di comodato gratuito con il comune e sino a un massimo di sei anni) delle seguenti disposizioni restrittive previste dai precedenti criteri approvati con le deliberazioni n. 1666/2016 e n. 942/2017: numero minimo di cento abitanti, superficie effettiva di vendita, distanza di tre chilometri da qualsiasi esercizio della medesima tipologia, altitudine minima di cinquecento metri. Tale deroga è motivata dalla necessità di assicurare ai Comuni il sostegno per il completamento dell'iniziativa avviata in vigore di diversa normativa, anche in considerazione del notevole impegno finanziario profuso dalla Provincia Autonoma di Trento che andrebbe vanificato qualora l'attività multiservizi non venisse avviata.

Infine, si conferma la sospensione del termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 61, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 954 del 16 giugno 2014, limitatamente alle domande di cui al comma 2 lett. b) dell'articolo 61.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 61, commi 2 e 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2275 del 18 settembre 2009, n. 2778 del 3 dicembre 2010 e n. 1649 del 28 settembre 2015;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1666 del 30 settembre 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 942 del 16 giugno 2017;
- visto l'art. 35, comma 12, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 954 del 16 giugno 2014;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, concernente i criteri e le modalità di esame preventivo;
- visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L352/1 del 24/12/2013;
- visto il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L114 del 26/04/2012;
- visti gli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato (TFUE), l'allegato protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale;
- a voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare i “Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 61 comma 2 lettera a) e comma 3 della legge provinciale sul commercio 2010 - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane” di cui al testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo allegato sostituisce integralmente i criteri di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 942 del 16 giugno 2017;
- 3) di dare atto che, rispetto ai precedenti criteri di cui al testo allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 942 del 16 giugno 2017, sono state apportate le modifiche come indicato nelle premesse;
- 4) di demandare ad una o più determinazioni del Dirigente della Struttura competente in materia di commercio:
 - l'approvazione dello schema di atto di incarico per l'erogazione dei SIEG;
 - l'approvazione della modulistica necessaria alla richiesta dell'aiuto SIEG;
 - l'approvazione della modulistica necessaria alla richiesta dell'aiuto SIEG pro quota e del contributo multiservizi pro quota per le imprese destinatarie di un atto di incarico già a partire dal 2018 e che hanno erogato sino a tale data attività multiservizi;
- 5) di demandare ad uno o più atti organizzativi del Dirigente della Struttura competente in materia di commercio la definizione delle modalità di gestione della procedura volta al conferimento dell'incarico SIEG e le tempistiche dei vari processi, nonché le modalità transitorie per l'attivazione dei SIEG nel 2018;
- 6) di demandare al Dirigente della Struttura competente in materia di commercio l'affidamento

dell'incarico SIEG, mediante scambio di corrispondenza;

- 7) di dare atto che i nuovi criteri, salvo quanto previsto al successivo punto 8), trovano applicazione per le domande di contributo presentate nell'anno 2019 e successivi, mentre le domande riferite agli anni precedenti, comprese quelle dei comuni a valere sul comma 1 dell'articolo 61, continuano ad essere disciplinate dai criteri di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 942 del 30 giugno 2017, n. 1666 del 30 settembre 2016, n. 1649 del 28 settembre 2015, n. 2778 del 3 dicembre 2010 e s.m. e n. 2275 del 18 settembre 2009;
- 8) di riconoscere l'importo di 14.000 euro agli esercizi multiservizi di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, che hanno già presentato domanda di contributo per l'attività svolta nell'anno 2017, e rientrano nei requisiti previsti per il contributo per la permanenza per i dettagli di generi alimentari e di prima necessità collocati in località particolarmente svantaggiate;
- 9) di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di commercio la realizzazione di uno studio volto ad individuare eventuali ulteriori zone per le quali risulti necessario analogo intervento, attraverso l'utilizzo di criteri di individuazione maggiormente articolati e integrati, anche attraverso la collaborazione di Ispat e dell'Università degli studi di Trento;
- 10) di confermare la sospensione del termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 61, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 954 del 16 giugno 2014, limitatamente alle domande di cui al comma 2 lett. b) dell'articolo 61;
- 11) di confermare che le disposizioni restrittive previste dai precedenti criteri approvati con deliberazioni n. 1666/2016, n. 942/2017 relative al numero minimo di cento abitanti, alla misura della superficie effettiva di vendita, alla distanza di tre chilometri da qualsiasi esercizio della medesima tipologia e all'altitudine minima di cinquecento metri, non si applicano alle domande di contributo sia per il premio di insediamento sia per il contributo per la permanenza, presentate dalle imprese che si insediano nei locali finanziati a valere sul comma 1 dell'articolo 61, per la durata del contratto di comodato con il comune e sino a un massimo di sei anni;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 15:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) – Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, deve intendersi:

Legge: legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 – legge provinciale sul commercio 2010.

Esercizio commerciale: dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e/o pubblico esercizio per la somministrazione di bevande che svolgono l'attività oggetto del contributo presso la sede legale e/o la singola unità operativa locale.

Dettaglio di generi alimentari e di prima necessità: negozi che vendono prodotti alimentari freschi e conservati tra cui obbligatoriamente: pane, latte, frutta, verdura, cipolle, aglio, patate, formaggi e latticini, bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti chiusi, salumi ed insaccati, alimenti conservati, aceto, olio d'oliva e di semi, zucchero, miele, dolciumi, spezie da cucina, uova, pesce conservato, estratti alimentari, sale, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona.

Pubblico esercizio: esercizio per la somministrazione di bevande, anche annesso ad esercizi alberghieri, se aperti al pubblico.

Unità operativa locale: il punto vendita dell'esercizio commerciale che svolge l'attività oggetto del contributo in località in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.

Attività multiservizi: attività complementari all'attività principale, come individuate all'articolo 3, comma 2, svolte nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Servizio sostitutivo: la consegna della spesa a domicilio in località sprovvista di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, diversa da quella in cui opera il punto vendita dell'impresa.

Località: agglomerato urbano situato nella provincia di Trento inserito nell'ultimo censimento ISTAT, per il quale la località abitata rappresenta un'area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse.

Servizio di interesse economico generale (SIEG): servizio, o attività economica che non sarebbe svolta dal mercato in quanto non vantaggiosa, o sarebbe svolta a condizioni non soddisfacenti in termini di qualità, accessibilità economica o parità di trattamento, il cui svolgimento produce risultati che la Provincia autonoma di Trento considera di interesse pubblico generale. La Provincia autonoma di Trento può incaricare un fornitore di svolgere tali servizi, imponendo uno specifico obbligo di servizio pubblico (OSP) e garantendo allo stesso una compensazione finanziaria in contropartita.

Art. 2
Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo e all'aiuto

1. Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di:

- a) dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- b) pubblico esercizio

e ricompresi in località sul territorio provinciale che:

- c) hanno un minimo di cento abitanti;
- d) sono sprovviste di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e/o pubblici esercizi di somministrazione di bevande;
- e) distano almeno tre chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia, fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia si trovi a meno di tre chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato;
- f) si trovano ad un'altitudine di almeno cinquecento metri, fatte salve specifiche e motivate situazioni di isolamento o perifericità, preventivamente attestate dal competente comune;

possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 e di cui all'articolo 6.

Per il solo contributo di cui all'art. 6, sono fatte salve le posizioni di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera b).

Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività indicata al comma 1, lettera a), possono beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 2 bis o di cui all'art. 3 bis.

2. Per la concessione dei contributi e dell'aiuto previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve:

- a) essere iscritto nel Registro delle imprese di Trento;
- b) avere la sede legale e/o l'unità operativa locale per la quale richiede il contributo sul territorio provinciale;
- c) non avere in corso procedure concorsuali.

3. Sono esclusi dai contributi gli esercizi commerciali:

- a) che hanno un volume d'affari superiore a 500.000 euro nell'ultimo esercizio finanziario chiuso alla data di presentazione della domanda (corrispondente, per le imprese in contabilità semplificata, al rigo VE50 (VOLUME D'AFFARI) del modello della dichiarazione IVA e, per le imprese in contabilità ordinaria, al bilancio sezionale oppure al registro dei corrispettivi al netto dell'IVA e alle fatture emesse al netto dell'IVA);
- b) che hanno un numero di occupati equivalenti al tempo pieno superiore a due e mezzo, esclusi i titolari, collaboratori familiari ed apprendisti;
- c) con una superficie effettiva di vendita inferiore a cinquanta metri quadrati o superiore a trecento metri quadrati;
- d) che non osservano un orario giornaliero di apertura di minimo tre ore per almeno sei giorni alla settimana. E' ammessa la possibilità di articolare l'apertura su cinque giorni, purché settimanalmente per almeno una giornata l'esercizio rimanga aperto sia al mattino, sia al pomeriggio;
- e) che hanno installato gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e dalla legge provinciale n. 13 del 22 luglio 2015;

- f) che operano all'interno dei luoghi storici del commercio individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 63, comma 2 della legge.

4. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o europee, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione del contributo richiesto. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 4 della legge.

5. I contributi e l'aiuto previsti dai presenti criteri possono essere concessi allo stesso esercizio commerciale per ciascuna unità operativa locale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 2 bis

Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo per località particolarmente svantaggiate

Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività indicata all'art. 2 comma 1, lettera a), e ricompresi in località sul territorio provinciale che:

- a) hanno un massimo di cento abitanti;
- b) si trovano ad un'altitudine di almeno 800 metri;
- c) sono sprovviste di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- d) distano almeno tre chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia, fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia si trovi a meno di tre chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato, oppure godono del contributo per la permanenza secondo i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2778/2010 e ss.mm. e sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1 lettera d), comma 2, e rispettano quanto previsto al comma 3 lettere a), b), d), e), f);

possono richiedere il contributo di cui all'articolo 7, lettera c).

Art. 3

Attività multiservizi

1. L'esercizio commerciale richiedente i contributi deve svolgere le attività complementari multiservizi elencate al successivo comma 2, con un minimo di:

- due attività per gli esercizi commerciali che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- un'attività per gli esercizi commerciali che svolgono attività di pubblico esercizio.

2. Le attività multiservizi sono le seguenti:

- 1) servizi erogati in convenzione con enti pubblici ¹;
- 2) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche a beneficio di richiedenti;
- 3) servizio di stampa di referti medici e assistenza all'accesso alla cartella clinica del cittadino "Tre C" a beneficio di richiedenti;
- 4) punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi;
- 5) centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;
- 6) servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.);
- 7) vendita di almeno dieci referenze di prodotti biologici e/o per celiaci;
- 8) servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
- 9) servizio bancomat;
- 10) vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate;
- 11) servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile;
- 12) rivendita di giornali quotidiani e riviste;
- 13) servizio di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione PC, servizio di telefax e di fotocopie aperto al pubblico;
- 14) servizio di navigazione internet e accesso alla posta elettronica tramite Wi-Fi che consenta l'accesso a internet dai supporti (notebook, smartphone, tablet, etc.) di proprietà dei clienti;
- 15) vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale;

3. Nel caso di un esercizio commerciale che svolge sia attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità sia attività di pubblico esercizio, le attività multiservizi effettuate non possono essere le medesime.

4. E' consentita la sospensione dell'attività per un massimo di quaranta giorni naturali (festivi compresi) anche non consecutivi, nell'anno solare di riferimento. Nel caso di nuova apertura il periodo di sospensione dell'attività di quaranta giorni è proporzionato all'effettivo periodo di apertura. E' possibile chiedere al servizio competente in materia di commercio, per gravi e motivate esigenze, la sospensione dell'attività per un massimo di ulteriori venti giorni consecutivi. La sospensione dell'attività per periodi superiori a quelli indicati comporta la decadenza totale dal contributo. Ogni periodo di sospensione deve essere comunicato via pec al servizio competente in materia di commercio, entro il giorno successivo a quello di avvio della sospensione.

5. Nel caso di cessazione di un'impresa di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, il soggetto che apre nella medesima località un'attività della stessa tipologia e che svolge anche attività multiservizi può beneficiare del contributo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), previa presentazione della domanda e per il periodo di effettivo svolgimento delle attività multiservizi, a condizione che l'apertura intervenga entro un anno dalla data di cessazione della precedente impresa e solo in località dove tale contributo è stato già concesso ai sensi dei criteri approvati dalla deliberazione della Giunta provinciale del 3 dicembre 2010, n. 2778 (e relative modifiche apportate

¹ Resta salva la possibilità per gli enti pubblici di sostenere gli esercizi convenzionati nel rispetto di quanto previsto in materia di cumulo dal Reg. UE 1407/2013 "de minimis" (art. 5) e dal Reg. UE 360/2012 "de minimis SIEG" (art. 2, paragrafo 8: Gli aiuti "de minimis" a norma del presente Regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.)

sino alla deliberazione della Giunta provinciale del 30 settembre 2016, n. 1666 esclusa); diversamente, il soggetto può beneficiare del contributo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

Art. 3 bis

Aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale – Attività multiservizi SIEG

1. Le attività multiservizi di cui all'art. 3, comma 2, indicate con i numeri da 1) a 15) sono considerate di interesse economico generale (attività multiservizi SIEG) per le popolazioni residenti nelle località aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, dove è presente un unico dettaglio di generi alimentari e di prima necessità avente i requisiti indicati all'art. 2, purché siano svolte in un numero minimo di quattro, di cui almeno due attività ricomprese fra quelle individuate con i numeri da 1 a 9, ritenute di maggior interesse collettivo.

Per la qualificazione dell'attività come servizio di interesse economico generale, non sono fatte salve le posizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). Nel caso delle deroghe previste dall'articolo 2, comma 1 lettere e) ed f), il Comune dovrà attestare anche la concreta esistenza di una reale fattispecie SIEG.

2. Sulla base di un avviso di manifestazione di interesse e previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni più necessari presso la popolazione della località interessata, la Provincia autonoma di Trento può affidare, mediante atto di incarico, ad esercizi commerciali che gestiscono l'unico dettaglio di generi alimentari e di prima necessità nelle località di cui al comma 1 ed avente i requisiti indicati all'art. 2, lo svolgimento di almeno 4 attività multiservizi SIEG.

3. L'atto di incarico di cui al comma 2 informa l'impresa affidataria:

- della natura delle attività multiservizi SIEG per il quale l'aiuto è concesso e del suo carattere "de minimis", specificando con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico spettanti all'impresa;
- l'oggetto del servizio pubblico;
- la durata dello stesso e dei relativi obblighi;
- il territorio interessato dagli obblighi di servizio pubblico;
- le unità operative locali dell'impresa tenute allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG.

4. A compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG (indipendentemente dal numero di servizi forniti), l'impresa incaricata riceverà, per ogni unità operativa erogante, un aiuto sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico pari a 12.000 euro annuali, eventualmente proporzionato al periodo di effettiva erogazione, approssimando al mese i periodi superiori ai 15 giorni. Se tra le attività multiservizi SIEG svolte dall'impresa rientrano anche le attività identificate con il numero 1) dell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, l'importo è elevato a 14.000 euro.

5. Se l'unità operativa locale ha svolto anche il servizio sostitutivo di cui all'art. 7, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 3 a 6 del medesimo articolo, la compensazione di cui al comma precedente è aumentata secondo quanto previsto all'art. 7 comma 4.

6. Per le attività indicate al numero 1) e al numero 5) dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3, l'atto di incarico dovrà ricomprendere, come allegato parte integrante, la convenzione o l'eventuale contratto stipulato con l'ente o gli enti interessati.

7. La compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, non è cumulabile, o compatibile, con la richiesta del contributo di cui all'articolo 6.

8. Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono disciplinati dall'atto di incarico, dai presenti criteri e dalla deliberazione della Giunta provinciale che li ha adottati. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si applica, ove compatibile, quanto previsto per il contributo per la permanenza.

Art. 4

Oggetto del contributo per l'insediamento

1. Costituisce oggetto del contributo l'insediamento dell'esercizio commerciale in località sprovvista di esercizi commerciali analoghi.

2. Si considera nuova apertura l'avvio dell'attività nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda in una località dove non erano presenti esercizi della stessa tipologia da oltre un anno dalla data di avvio dell'attività dell'esercizio commerciale richiedente il premio di insediamento. Per avvio dell'attività si considera la data di inizio attività risultante negli archivi della Camera di commercio di Trento.

Art. 5

Premio per l'insediamento

1. Il premio di insediamento è costituito da un contributo una tantum pari a 22.000 euro. Può essere concesso una sola volta allo stesso esercizio commerciale per la medesima unità operativa locale.

Art. 6

Oggetto del contributo per la permanenza

1. Costituisce oggetto del contributo la permanenza dell'unico esercizio commerciale che ha svolto, nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, attività multiservizi nelle località individuate all'articolo 2, comma 1, per almeno tre mesi interi e consecutivi.

Art. 7

Contributo per la permanenza

1. Il contributo per la permanenza è un contributo annuale:

- a) pari a 10.000 euro, per le imprese che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 e che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3. Se tra le attività svolte rientrano quelle di cui all'articolo 3, comma 2, numero 1) il contributo annuale è pari a 11.000 euro;
- b) pari a 10.000 euro, per le imprese che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, in località dove è stato concesso tale contributo secondo i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2778 del 3 dicembre 2010 e s.m., in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera d), comma 2, comma 3, lettere a), b), d), e), f) e che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3. Se tra le attività svolte rientrano quelle di cui all'articolo 3, comma 2, numero 1) il contributo annuale è pari a 11.000 euro;
- c) pari a 14.000 euro, per le imprese che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 bis, che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3;
- d) pari a 4.000 euro per le imprese che svolgono attività di pubblico esercizio, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 e che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3.

2. Il contributo per la permanenza è elevabile fino ad un massimo di 11.000 euro per le sole imprese di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità che hanno svolto anche il servizio sostitutivo. Per le stesse imprese che hanno svolto anche le attività multiservizi di cui all'articolo 3, comma 2, numero 1) il contributo per la permanenza è elevabile fino ad un massimo di 12.000 euro.

3. Il servizio sostitutivo deve essere stato effettivamente svolto nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo per almeno tre mesi interi e consecutivi e per almeno tre giorni alla settimana, e documentato attraverso apposito registro contenente indicazione di: località interessata, data in cui è stato svolto il servizio, elenco dei beneficiari che devono firmare il registro ad ogni consegna ricevuta.

4. L'importo previsto per lo svolgimento del servizio sostitutivo è pari a 500 euro per ciascuna località servita, che deve essere distante almeno due chilometri stradali dall'unità operativa locale agevolata. Può essere concesso ogni anno per ciascuna unità operativa locale del richiedente e fino ad un massimo di 1.000 euro.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, in caso di apertura inferiore ai dodici mesi il contributo per la permanenza e l'eventuale contributo per lo svolgimento del servizio sostitutivo sono proporzionati all'effettivo periodo di apertura. Si considera il mese per intero qualora l'apertura sia superiore ai 15 giorni.

6. Nel caso di due soggetti che richiedano il contributo per lo svolgimento del servizio sostitutivo, questo sarà concesso esclusivamente al gestore dell'esercizio situato nella località più prossima a quella nella quale è stato svolto il servizio sostitutivo.

Art. 7 bis

Criteri di concessione dei contributi e dell'aiuto nel caso di risorse insufficienti

1. I contributi e l'aiuto sono concessi in via prioritaria secondo il seguente ordine:
 - a) ai richiedenti il premio di insediamento di cui all'articolo 5;

- b) ai richiedenti il contributo per la permanenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)
- c) ai richiedenti l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG di cui all'art. 3 bis;
- d) ai richiedenti il contributo per la permanenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
- e) ai richiedenti il contributo per la permanenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e d).

8. Nel caso di risorse insufficienti sul bilancio dell'anno di riferimento per la concessione del contributo per l'intero importo spettante, si procede alla riduzione proporzionale del contributo teoricamente assegnabile a ciascun beneficiario all'interno di ogni singola lettera in base alla priorità prevista dal comma precedente.

Art. 8

Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande per il contributo per l'insediamento, per la permanenza, o per l'erogazione dell'aiuto previsto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, sono presentate dal 10 gennaio al 28 febbraio di ogni anno alla struttura provinciale competente in materia di commercio, secondo il modello appositamente predisposto.
2. La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
 - a) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio competente in materia di commercio²;
 - b) mediante consegna diretta c/o il Servizio competente in materia di commercio, oppure c/o gli sportelli di assistenza e di informazione previsti all'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 ("legge provinciale sull'attività amministrativa");
 - c) a mezzo posta – unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore – mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'ammissione, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
 - d) a mezzo fax al numero 0461 - 494.747, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
3. La domanda presentata al di fuori del predetto termine è dichiarata irricevibile.
4. La domanda deve contenere:
 - a) l'individuazione dell'esercizio commerciale richiedente;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o b), comma 2, lettera c), comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), comma 4 ed il rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 4;
 - che l'impresa non è in difficoltà (solo per le imprese eroganti attività multiservizi SIEG)
 - di aver svolto l'attività multiservizi e la relativa tipologia, nonché l'eventuale servizio sostitutivo o le eventuali attività multiservizi SIEG previste nell'atto di incarico;
 - c) la dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), tranne per i beneficiari del contributo ex art. 7, comma 1, lett. b);
 - d) l'eventuale attestazione del Comune competente di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f);

2 Nel caso di trasmissione in modalità telematica si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016.

- e) gli estremi dell'atto di incarico di cui all'art. 3 bis, comma 3, per le unità operative locali che svolgono attività multiservizi SIEG;
- f) copia della convenzione di cui all'art. 3, comma 2, punto 1) e/o punto 5) per le unità operative locali che erogano l'attività multiservizi (le unità operative che erogano tale attività come SIEG hanno già fornito la convenzione in sede di attribuzione dell'incarico).

Alla domanda dev'essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà aiuti "de minimis" ex Reg. UE n. 1407/2013, o ex Reg. UE n. 360/2012 per le unità operative che svolgono attività multiservizi SIEG, secondo l'apposito modello.

5. I requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) e f), comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera f) e di cui all'art. 2 bis lettere a) e b) vengono verificati d'ufficio.

6. Nel caso in cui si renda necessaria l'integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, secondo quanto previsto dalla l.p. 23/1992. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato, la struttura competente fissa un ulteriore termine perentorio di 10 giorni, scaduto il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione richiesta, la struttura definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

7. Il procedimento si conclude nel termine di 60 giorni per la richiesta del premio di insediamento e di 90 giorni per la richiesta del contributo per la permanenza e per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Art. 9

Erogazione del contributo e dell'aiuto

1. Il premio di insediamento viene erogato, compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura competente in materia di commercio, in due quote:

- il 50% ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione;
- il 50% decorso un anno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, previo accertamento della continuazione dell'attività e secondo quanto disposto al successivo articolo 11, comma 1.

2. Il contributo per la permanenza e l'aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi SIEG sono erogati compatibilmente con la disponibilità di cassa del Servizio, in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione e secondo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda.

3. I contributi e l'aiuto di cui ai punti 1 e 2 possono essere erogati in misura parziale nei limiti del massimale fissato nei rispettivi regolamenti "de minimis" di cui all'art.10.

Art. 10

Disciplina degli aiuti di stato

1. I contributi per l'insediamento e per la permanenza sono concessi a titolo di "de minimis" ordinario ai sensi del regolamento UE della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Gli aiuti per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono concessi a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento UE della Commissione n. 360/2012 del 25 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 114 del 26 aprile 2012.
3. Gli aiuti "de minimis" SIEG possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regolamenti "de minimis" fino al limite di 500.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. Gli aiuti "de minimis" SIEG di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.
5. Gli aiuti "de minimis" SIEG non possono essere applicati ad imprese in difficoltà.
6. L'esercizio commerciale ha l'obbligo di comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla data di concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato.

Art. 11

Obblighi generali

1. L'esercizio commerciale che beneficia delle agevolazioni per il premio di insediamento ha l'obbligo di svolgere l'attività multiservizi per almeno due anni solari successivi a quello di avvio dell'attività. Qualora l'attività venga svolta per un periodo inferiore, l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di attività, mediante atto di decadenza parziale ed eventuale recupero dell'importo erogato, maggiorato dell'interesse semplice calcolato al tasso legale, a partire dalla data di accreditamento (identificata come data "valuta beneficiario") e fino alla riscossione delle somme restituite.
2. Nel corso dell'anno nel quale viene presentata la domanda per ottenere il premio di insediamento e in quello successivo, per la stessa unità operativa locale, non possono essere presentate domande per il contributo per la permanenza, né per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG.
3. L'impresa che ha presentato domanda per ottenere il contributo per la permanenza, o per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, ha l'obbligo di tenere aperta l'unità operativa locale agevolata fino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza dalla medesima, salvo il caso di subingresso nell'attività (ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010), da parte di un'altra impresa. In quest'ultimo caso il contributo viene erogato al subentrante che:
 - deve informare tempestivamente del subingresso la struttura competente in materia di commercio della Provincia autonoma di Trento e se intenda eventualmente subentrare nell'atto di incarico qualora l'impresa cessante svolgesse attività multiservizi SIEG;
 - possiede i requisiti richiesti all'art. 2, o all'art. 3 bis nel caso in cui l'attività svolta sia multiservizi SIEG.

4. Se il subingresso e l'inizio della nuova attività (fa fede la data di inizio attività risultante negli archivi della Camera di Commercio di Trento) avvengono entro i termini previsti per la presentazione della domanda per ottenere il contributo per la permanenza, o per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, e l'impresa dante causa non ha presentato domanda, la stessa può essere presentata dal subentrante, che ha l'obbligo di tenere aperta l'unità operativa locale sino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza dalla medesima, ed eventuale recupero dell'importo erogato, maggiorato dell'interesse semplice secondo quanto previsto al comma 1.

5. Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono regolati dalla presente disciplina, dall'atto di incarico e dall'atto di concessione .

6. L'esercizio commerciale richiedente il contributo deve esporre all'esterno dell'unità operativa locale agevolata:

- a) il segno distintivo, che caratterizza ed identifica l'attività multiservizi, individuato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2778 del 3 dicembre 2010 nell'allegato D;
- b) l'orario di apertura al pubblico;
- c) l'avviso che vengono svolte gratuitamente le attività multiservizi, specificando quali.

La struttura competente può effettuare controlli e verifiche, anche per tramite degli enti locali, in merito al rispetto degli obblighi di cui al presente comma. Se a seguito di due verifiche successive dovessero risultare inadempienze, il contributo verrà ridotto del 10%. Di ogni verifica effettuata con esito negativo viene data comunicazione all'esercizio commerciale interessato.

7. L'esercizio commerciale richiedente il contributo o l'aiuto si impegna ad accettare ogni controllo sul possesso dei requisiti, sul rispetto degli adempimenti previsti dai presenti criteri, dall'atto di concessione del contributo e dall'eventuale atto di incarico.